

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 14 MAG. 2014,
DETERMINAZIONE n. 61 del 14 MAG. 2014

Oggetto: Schema tipo di Convenzione tra le Regioni e l'INPS in attuazione di un intervento straordinario denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato con Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Visto i Decreti Direttoriali n. 549/Segr. D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014;
- Visto il Decreto Direttoriale n.130 del 29 dicembre 2009 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ripartito, su base regionale, una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.);
- Visto il Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012, con cui si è, altresì, provveduto alla ripartizione di una ulteriore quota, su base regionale, delle risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del F.S.O.F.;
- Visto l'art.1 del suindicato Decreto che ha stabilito, tra l'altro, che "le risorse per l'erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS";
- Preso atto che, con nota n. 14/00016645 del 30 giugno 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione, ha disciplinato l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'Istituto per la realizzazione della "Azione di sistema Welfare to Work"; in particolare alla lettera B e al punto II della suindicata nota è stata disciplinata l'erogazione del sostegno al reddito e l'incentivo per auto-imprenditorialità, qualora il lavoratore intraprenda un'attività lavorativa autonoma individuale o associata, o intenda associarsi in cooperativa come socio lavoratore;

- Considerato che possono aver titolo al sussidio soltanto i lavoratori che, durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso, non siano percettori di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO ovvero di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione;
- Considerato che a fronte del servizio fornito, il F.S.O.F riconosce all'INPS il corrispettivo di € 4,04 per ciascun pagamento effettuato in favore di ogni singolo beneficiario dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art.10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 e sarà erogato unitamente al rimborso delle risorse economiche anticipate dall'INPS per l'erogazione del sussidio;
- Considerato che la Regione è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati;
- Preso atto che l'INPS, in quanto unicamente soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, salvo errori procedurali imputabili all'Istituto;
- Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D. lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza sul trattamento dei dati e la loro comunicazione;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare il testo dell'allegata convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di delegare i Direttori delle sedi Regionali alla firma della predetta convenzione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

Schema tipo di Convenzione tra le Regioni e l'INPS in attuazione di un intervento straordinario denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014 del Programma triennale adottato con Decreti Direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'anno, il giorno del mese di
in via
n. con la presente scrittura

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n.21, rappresentato dal Direttore Regionale della, dott., giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. del

e

la Regione (di seguito Regione), rappresentata da.....il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in

PREMESSO

- che con i Decreti Direttoriali n. 549/Segr. D.G./2011 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, e n. 81/CONT/III/2011 del 27 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -

Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro - ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014;

- che con il Decreto Direttoriale n. 130 del 29/12/2009 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito su base regionale una prima quota delle risorse complessivamente assegnate per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo, da porre a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la Formazione (F.S.O.F.);
- che il Decreto Direttoriale n. 481 del 25/6/2012 ha ripartito, su base Regionale, le risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo da porre a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.);
- che l'art.1 del suddetto Decreto di cui al punto precedente, ha stabilito, tra l'altro, che "le risorse per l'erogazione degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, verranno anticipate dall'INPS";
- che con nota n. 14/0016645 del 30 giugno 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, ha disciplinato l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'Istituto per la realizzazione della "Azione di sistema Welfare to Work";
- che la lettera B e il punto II della suddetta nota disciplinano, in particolare, l'erogazione del sostegno al reddito e dell'incentivo per auto-imprenditorialità, qualora il lavoratore medesimo intraprenda una attività lavorativa autonoma individuale o associata, o si associa in cooperativa come socio lavoratore;

- che è stato approvato con deliberazione/determinazione del/della.....(indicare l'Organo regionale).....adottata in data/.../..... l'intervento a supporto della ricollocazione di(indicare il target) - azione di sistema welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014 e, conseguentemente, la Regione ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n.....del..... di voler destinare al finanziamento dei sostegni al reddito risorse pari a.....;
- che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con nota prot. n..... del, di autorizzare il predetto intervento per l'ammontare massimo di risorse finanziarie pari ad euro al netto dei costi di gestione da corrispondere all'Inps per il servizio di pagamento e che saranno posti a carico del F.S.O.F.;
- che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori che, durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di mobilità, di Indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO ovvero di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione;
- che il costo di gestione da corrispondere all'Inps per l'erogazione del sussidio in parola - che resterà invariato per tutto il periodo di validità della Convenzione - è pari ad euro 4,04 per ciascun pagamento (tranches/mensilità) effettuato in favore di ogni singolo beneficiario.
Detto compenso, che è a carico del F.S.O.F., è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e sarà erogato unitamente al rimborso delle risorse economiche anticipate dall'INPS per l'erogazione del sussidio;

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1
(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga il sussidio di sostegno al reddito (brevemente "sussidio") in favore di lavoratori "svantaggiati" - che non percepiscono alcuna indennità connessa allo stato di disoccupazione - al fine di sostenerli in un percorso di reinserimento o di auto-impresonditorialità, in conformità al Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work", citato in premessa. La presente convenzione definisce anche le modalità con cui l'INPS consente la fruizione dell'incentivo all'assunzione pari al residuo sussidio non goduto dal lavoratore.
3. Gli oneri di attuazione del suddetto Programma sono posti a carico del F.S.O.F., citato in premessa.
4. L'erogazione del sussidio, previsto in tranches/mensilità da €..... (.....) al lordo delle ritenute fiscali per ciascun beneficiario, avverrà a decorrere dal, previo invio all'INPS dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione, entro il limite massimo complessivo di € al netto dei costi di gestione.

Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento del sostegno al reddito)

1. Le risorse economiche per l'erogazione del sussidio e degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'autoimpiego, sono anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti

dalla Regione sulla base delle selezioni effettuate dalla Regione stessa, la quale, con il supporto di Italia Lavoro Spa, provvede anche al monitoraggio affinché esse non superino la propria quota assegnata dal Ministero del lavoro con D.D. n. 481 del 25/6/2012.

2. Tali risorse, ivi compresi i costi di gestione di cui in premessa, sono poste a carico del F.S.O.F. e verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati distinti per ciascuna Regione.
3. Per la Regione, la somma destinata per il sostegno al reddito è pari ad euro al netto dei costi di gestione.

Articolo 3

(Erogazione del sostegno al reddito)

1. L'INPS, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 481 del 25/6/2012 di cui in premessa, provvede ad erogare ai lavoratori che saranno nominativamente indicati dalla Regione, con il supporto di Italia Lavoro Spa un sussidio mensile lordo di euro, senza prestazioni accessorie (ANF e contribuzione figurativa) per un periodo di mesi, ovvero un sostegno al reddito ai fini dell'autoimpiego in due tranches sino alla concorrenza di euro
2. La Regione - con il supporto di Italia Lavoro Spa - comunica in via automatizzata, in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'Istituto, entro il giorno 15 di ciascun mese alla competente Direzione Regionale dell'INPS, i nominativi dei lavoratori aventi titolo a fruire del sussidio relativamente al mese, ovvero ai mesi precedenti, nonché ogni notizia rilevante ai fini della cessazione o sospensione dello stesso, ivi compresi eventuali periodi

di lavoro a tempo determinato o di partecipazione a corsi di formazione, indennizzati, rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dello stato di disoccupazione. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN nonché del codice di avviamento postale dei beneficiari.

3. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione....., cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere i sussidi e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dei sostegni al reddito; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, l'INPS è comunque autorizzato ad addebitare il pagamento al F.S.O.F. per il rimborso degli importi corrisposti, il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.

Articolo 4

(erogazione del sussidio ai lavoratori percettori di altri trattamenti previdenziali)

1. I destinatari del sussidio w.t.w. che risultino eventualmente percettori di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione potranno iniziare a percepire il sostegno solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento dell'arco temporale di fruibilità ossia senza riduzione del numero di mensilità stabilite nella Convenzione e

sempre che la data di avvio del sussidio rientri nell'arco temporale del programma w.t.w..

2. Lo slittamento dell'arco temporale di fruibilità del sussidio non avviene invece in caso di sospensione dell'erogazione del sussidio per assunzione a tempo determinato inferiore a 12 mesi. In tal caso, alla conclusione del rapporto di lavoro, se l'azione di sistema è ancora in corso, il lavoratore potrà riprendere il percorso di inserimento e percepire il sussidio per i mesi restanti.
3. La Direzione Regionale INPS trasmetterà alla Regione....., con cadenza mensile, gli eventuali dati difformi, sia nella misura che nel diritto a percepire il sussidio, rispetto agli elenchi ricevuti il mese precedente dalla stessa Regione.

Articolo 5

(Incentivo all'assunzione pari al sussidio residuo non goduto dal lavoratore)

1. L'incentivo corrisponde al residuo del sostegno al reddito ancora spettante al soggetto assunto. L'incentivo è erogato all'impresa nel caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, avvenuta nel corso di partecipazione al programma, con orario settimanale non inferiore alle 20 ore. Il medesimo beneficio spetta inoltre alle imprese che, nell'arco temporale del percorso di reinserimento:
 - a) trasformano a tempo indeterminato un rapporto di lavoro instaurato inizialmente a tempo determinato inferiore a 6 mesi;
 - b) rinnovano il contratto a tempo determinato, inferiore a 6 mesi, per un arco temporale complessivo superiore ai dodici mesi senza che vi sia soluzione di continuità.

2. L'incentivo è corrisposto dall'INPS in unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dal datore di lavoro relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
3. L'incentivo è autorizzato dalla Regione, cui competono tutti gli accertamenti istruttori e la decisione finale.
4. La richiesta dell'incentivo è inoltrata alla Regione; essa, ove accolta, vale anche come richiesta all'INPS di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti; a tale scopo il richiedente indicherà nella domanda:
 - la posizione contributiva (matricola INPS) con cui l'azienda denuncia i contributi dei lavoratori per i quali chiede l'incentivo;
 - la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;
 - la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;
 - il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.
5. La Regione trasmette mensilmente - in via automatizzata in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'INPS alla Direzione regionale dell'INPS l'elenco dei datori di lavoro ammessi all'incentivo all'assunzione, il quale è pari all'importo del sussidio residuo non goduto dal lavoratore.
6. Nessun controllo compete all'INPS circa la sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda; nessuna responsabilità può essere attribuita all'INPS nel caso in cui il datore di lavoro, oggetto della comunicazione prevista dal comma 4, fruisca di incentivi che dovessero poi risultare indebiti; in tal caso l'INPS addebiterà comunque gli importi fruiti al F.S.O.F.; spetta alla Regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite.

Articolo 6

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

1. L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne' in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 7

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. Qualora alla scadenza della convenzione fossero ancora in corso pagamenti di sussidi, la presente convenzione rimarrà vigente esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari individuati entro la data di validità della convenzione.

3. Nel caso di concessione di eventuali proroghe dell'Azione di sistema "Welfare To Work" da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la presente convenzione dovrà essere rinnovata e il costo di gestione rideterminato in relazione all'andamento dei relativi costi industriali.

Per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE